

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 3078/94 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 2065/94 recante disposizioni applicabili alla fornitura gratuita di prodotti agricoli provenienti dalle scorte di intervento, destinati alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kirghizistan ed al Tagikistan, prevista dal regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alla popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan, del Tagikistan e della Moldavia⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2621/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2621/94 ha incluso la Moldavia tra i paesi beneficiari delle forniture gratuite; che è necessario estendere a tale paese le modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CE) n. 2065/94 della Commissione⁽³⁾;

considerando che, in base all'esperienza acquisita, sono necessari alcuni adattamenti tecnici per migliorare le procedure di gara ed evitare inutili oneri per gli operatori, che incidono sui prezzi offerti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione congiunti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2065/94 è così modificato:

- 1) Nel titolo le parole « e del Tagikistan » sono sostituite dalle parole « del Tagikistan e della Moldavia ».
- 2) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1 »

Per l'esecuzione della fornitura gratuita di prodotti agricoli giacenti all'intervento o di prodotti appartenenti allo stesso gruppo di merci, destinati alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kirghizistan, al Tagikistan e alla Moldavia, a norma del regolamento (CE) n. 1999/94, si applicano le disposizioni del presente regolamento, fatte salve le norme complementari eventualmente adottate per forniture specifiche.

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 4. 8. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 213 del 18. 8. 1994, pag. 3.

- 3) L'articolo 6, paragrafo 1 è così modificato:

a) alla lettera d), il punto 1 è sostituito dal seguente:

- « 1) l'importo o gli importi globali, espressi in ecu, per l'intera fornitura o per una partita (peso netto) e l'importo in ecu per tonnellata (peso lordo) offerti per ciascuna destinazione, tenendo conto dei vari punti di partenza possibili; »;

b) alla lettera d), è aggiunto il seguente punto 6):

- « 6) qualora siano già state realizzate operazioni analoghe per le stesse destinazioni, indica la quantità in tonnellate e i prodotti inviati; »;

c) le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

- « f) è corredata della prova che l'offerente ha costituito, per ogni partita, una cauzione di gara conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione^(*), in moneta nazionale, per l'importo unitario per tonnellata indicato nel bando di gara, a favore dell'organismo designato nel medesimo bando. Tale prova è costituita dall'originale del documento emesso dall'istituto finanziario che rilascia la cauzione. La durata della cauzione deve essere di almeno due mesi, rinnovabile automaticamente;

g) è corredata dell'*originale* dell'impegno scritto dell'istituto finanziario che costituirà la cauzione di fornitura prevista all'articolo 8 del presente regolamento;

^(*) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. »;

d) è aggiunta la seguente lettera h):

- « h) è revocabile solo dopo almeno quindici gironi dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. »

- 4) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Articolo 8 »

1. Per una fornitura conforme alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, almeno cinque giorni lavorativi prima del ritiro l'aggiudicatario costituisce una cauzione di fornitura a favore dell'organismo di intervento designato o della commissione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2220/85, per i quantitativi da prelevare per ciascuna nave o per ciascuna destinazione.